



Roma, 22 febbraio 2017

AUDIZIONE IN VII COMMISSIONE CULTURA DEL SENATO

Coordinamento Nazionale Docenti Abilitati e Abilitandi per le GaE

Dott.ssa Carola Salvati 3381800386, e-mail carola.salvati@alice.it (Roma)

Dott.ssa Alessandra Ghisu 3294261529, e-mail: aledidu@tiscali.it

Dott.re Giovanni Marras 3201451195, e-mail giovannimarras13@gmail.com

**DOCENTI ABILITANDI E ABILITATI IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE
PRIMARIA ESCLUSI DALLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
RICHIESTE DI CHIARIMENTO E MODIFICHE PROPOSTE**

Il Coordinamento Docenti abilitati e abilitandi in Scienze della Formazione Primaria Vecchio Ordinamento esclusi dalle Graduatorie ad Esaurimento (GaE) per effetto della Legge 296 del 2006 intende avanzare precise richieste alla VII Commissione cultura del Senato, al fine di ricevere chiarimenti sull'attuazione degli schemi dei decreti legislativi relativi alle 8 deleghe approvate dal Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017, intervenendo su alcune delle deleghe in oggetto e proponendo opportune modifiche in relazione alla condizione lavorativa presente e futura della categoria docenti summenzionata.

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (377)

Il Coordinamento ritiene fondamentale integrare al Capo V art 17 alcune tematiche di fondamentale importanza. Trattandosi di commi recanti la fase transitoria antecedente l'attuazione di un nuovo sistema di reclutamento e accesso ai ruoli del personale docente a partire dall'a.s. 2020/2021, riteniamo giusto sanare nel triennio in questione, delle situazioni che hanno avuto già modo di essere vagliate da questa commissione dal 2010 in occasione della legge 249 del 2010, nel dl Milleproroghe del 14 Febbraio 2012 art 14 e d in occasione della discussione del ddl della Buona Scuola divenuta poi legge 107/15.

PUNTO 1.

Il comma 8 che ribadisce e disciplina secondo la legge 107, la chiusura delle gae ed il loro esaurimento ai fini delle assunzioni per il 50% dei posti banditi annualmente per il tempo indeterminato, non considera che molti docenti abilitati secondo i dettami della legge n 249 del 2010 (SFP vecchio e nuovo ordinamento, PAS e TFA) sono tutt'ora esclusi da

questo canale di reclutamento.

Tenendo in considerazione che tali docenti continuano a prestare servizio alle dipendenze del Miur, coprendo incarichi annuali di posti liberi e vacanti, e svolgono con estrema perizia e professionalità il lavoro alla pari di un insegnante a tempo indeterminato, chiediamo che in questa fase di transizione, venga data loro la possibilità di essere inseriti nella IV fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento così come esse vennero opportunamente modificate nel 2012.

Avranno così la possibilità di essere assunti da uno dei due canali di reclutamento in base al loro punteggio e alla loro posizione prima dell'entrata in vigore delle disposizioni sull'accesso al concorso triennale per i ruoli del personale docente.

PUNTO 2.

Per il restante 50% dei posti banditi annualmente su base regionale e provinciale chiediamo a questa commissione il rispetto del contingente di assunzione bandito nel DDG 105,106,107 DEL 23 Febbraio 2016.

Alla luce delle riflessioni e considerazioni basate sull'intesa del 30 Dicembre 2016 tra Miur e sindacati è stato stabilito che il 60% dei posti disponibili in organico per l'a.s. 2017/18 saranno attribuiti alle immissioni in ruolo, successivamente alle operazioni di mobilità, con una importante dichiarazione sull'eventuale trasformazione dei posti in organico di fatto ad organico di diritto.

L'eventuale recupero dei posti in ruolo non assegnati da GM per l'anno 2016/17 in alcune regioni saranno nulle in quanto anche da GAE le assunzioni sono state pari a 0.

Auspichiamo che tale ritardo nella pubblicazione delle GM non infici la validità triennale che nella 107 viene fissata al 2019, secondo questa modalità saremmo già fuori di un anno per il recupero delle assunzioni. Se dovesse verificarsi una preclusione ad esse ed una scadenza delle GM per effetto del bando di un nuovo concorso, i vincitori in attesa del ruolo vedrebbero vanificati i propri sacrifici.

La pubblicazione del contingente di assunzione per l'anno 2017/18 sarà pubblicato nei prossimi mesi, dunque non siamo ancora a conoscenza del numero delle immissioni in ruolo su base del fabbisogno regionale. Considerando che nel triennio di validità delle graduatorie dovrebbero essere assunti per la scuola primaria circa 930 vincitori di concorso e circa 550/600 vincitori della scuola dell'infanzia, il numero annuale di immessi in ruolo prima della scadenza triennale delle GM sarebbe rispettivamente di c.ca 300 unità

per la primaria e 200 per la scuola dell'infanzia. Numeri raddoppiati per effetto del restante 50% di posti da conferire alle gae tutt'ora esistenti. Salvo diverse evoluzioni future, per esempio un nuovo bando concorsuale per il 2019, l'effetto delle assunzioni sulle vigenti GM dovrebbe prorogarsi fino al 2020, prospettiva che tutti i vincitori di concorso si augurano trovi una reale dimensione.

I vincitori del citato concorso, inseriti nelle relative Graduatorie di merito dovranno essere tutti assunti a tempo indeterminato, abolendo l'eventuale limite triennale di validità delle GM stesse prima dell'attuazione del nuovo reclutamento.

Gli stessi, paventano con timore una soluzione simile al piano di assunzioni straordinario su base nazionale parimenti a quello avvenuto per effetto della 107/15 qualora non trovino applicazioni le condizioni descritte nel bando di concorso 2016 che vincolano l'assunzione alla regione di svolgimento del concorso. Se ciò avvenisse, troverebbe luogo la violazione di un diritto acquisito grazie al superamento di un concorso che è stato bandito con precise condizioni. Il parlamento congiuntamente al Miur dovrebbe ridurre il pericolo di una tale misura che getterebbe nello sconforto migliaia di persone.

Gli esclusi dalle graduatorie di merito, tuttavia abilitati e in possesso di requisiti professionali e qualitativi degni della professionalità docente di cui si fregia la scuola italiana, non hanno avuto la possibilità di risultare vincitori o idonei dopo criteri selettivi troppo restrittivi e talvolta contestabili; nonostante questo sono docenti che contribuiscono ad arricchire la scuola del merito, pertanto chiediamo per loro una opportuna sanatoria quale la partecipazione al 50% dei posti banditi annualmente ovvero l'assunzione a TI inserendoli nelle gae.

PUNTO 3

Tenuto conto infine che il seguente schema di decreto attuativo non menziona affatto la modalità di reclutamento che entrerà in vigore dall'a/s 2020/2021 per ciò che concerne la scuola primaria e dell'infanzia, potremmo desumere che anche tali docenti abilitati secondo normativa vigente partecipino ai criteri di selezione per l'accesso ai ruoli, così come descritto nei commi 5 e 6 dell'art 17. Chiediamo chiarimenti in merito, considerando che alla scadenza triennale delle GM scaturite dal concorso 2016, i docenti abilitati per gli ordini di scuola primaria ed infanzia di fatto si trovano in un limbo non regolamentato,

salvo mantenere l'attuale sistema di reclutamento citato nel testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per l'indizione di pubblico concorso e ribadite nei commi 109,110 e 111 della Legge 107/15.

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (378)

PUNTO 1.

Secondo la Legge 104/92, attualmente in vigore, entrambi i documenti di programmazione individualizzata, **PDF** (Profilo Dinamico Funzionale) e **PEI**, devono essere redatti «congiuntamente» dalla scuola e dall'équipe psicopedagogica, con la collaborazione dei genitori; gli obblighi delle Aziende Sanitarie vengono ben definiti nel successivo Atto di Indirizzo del 1994 (DPR del 24 febbraio 1994).

INVECE con l'attuazione della delega su sostegno, in riferimento agli artt. 5 comma 1, 7 comma f, 11 comma 1., le **funzioni dell'Azienda Sanitaria si ridurranno**, questa verrà coinvolta solo nelle fasi iniziali di certificazione e redazione della “valutazione diagnostico-funzionale”, mentre non avrà più alcun ruolo **nella definizione del PEI** (Piano Educativo Individualizzato).

RITENIAMO SIA UN ERRORE **ESCLUDERE** L'ASL DURANTE LA STESURA DEL PEI, in virtù del fatto che la Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA) è il primo attore coinvolto nella certificazione e stesura della diagnosi medica, non si può, pertanto, prescindere dal consultarla durante questa fase. **L'inclusione** è un concetto che trova sostanza nel **coinvolgimento di tutti gli attori** impegnati nella definizione del progetto di vita di un alunno disabile. SE la scuola va nella direzione dell'autoreferenzialità rischia una retrocessione pericolosissima in termini di educazione e formazione.

PUNTO 2.

Secondo la Legge 104/92, le ore di sostegno vengono assegnate grazie al Gruppo di

Lavoro Interistituzionale Provinciale (GLIP) composto da:

- 1 ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi;
- 1 esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni;
- 2 esperti designati dagli enti locali;
- 2 esperti delle unità sanitarie locali;
- 3 esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

INVECE con l'attuazione della delega è istituito il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT), uno per ambito, composto da:

- 1 Dirigente tecnico o un Dirigente scolastico che lo presiede;
- 3 Dirigenti scolastici dell'ambito territoriale;
- 2 docenti, uno per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale (USR) o di un suo delegato.

con il compito di quantificare le ore di sostegno di cui l'alunno ha bisogno.

ANCHE QUI, SI **ESCLUDONO** I PROFESSIONISTI DELL'ASL, I RAPPRESENTANTI DI FAMIGLIE ED ENTI LOCALI. dov'è la scuola aperta al territorio? E la scuola che si vuole integrare in modo dinamico nella società? Dov'è finito il concetto di corresponsabilità della formazione, in particolare dei bambini più piccoli? Come si può pensare di poter dare risposte, ad esempio ad un tema così attuale come il bullismo, se la scuola si arrocca su se stessa con la presunzione di poter fare tutto da sola? la società ha bisogno di Scuola e la Scuola ha bisogno di società, questo deve diventare lo slogan di una scuola che guarda al futuro.

PUNTO 3.

Attualmente il DPR n.81/09 nel nell'art. 5, comma 2 , in merito al numero di alunni per classe stabilisce che: "Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono

costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola.”

INVECE nell'art. 3 comma d si parla di 22 alunni nelle classi in cui sono presenti alunni disabili.

Rimaniamo stupiti di fronte ad un innalzamento del numero di alunni per classe e proponiamo un ulteriore abbassamento (al di sotto di 20) al fine di non creare classi-pollaio. Vogliamo tornare al vecchio concetto di integrazione, quello in cui si lavorava affinché fosse il disabile ad adattarsi alla Scuola? La nostra non è invece la Scuola dell'inclusione, ovvero quella in cui è l'istituzione che adatta se stessa ai bisogni del disabile?

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (384)

PUNTO 1.

Secondo la legge 104/92 E il DPR 122/09, agli alunni disabili è permesso sostenere prove differenziate sulla base delle effettive capacità e non secondo i programmi ministeriali questo al fine di conseguire il diploma del primo ciclo di istruzione

INVECE con l'attuazione della delega, in base all'art. 12 commi 5, 6, 7, gli alunni disabili non potranno più conseguire il diploma del primo ciclo di istruzione in quanto *le prove differenziate, SOLO se equipollenti a quelle ordinarie, hanno valore ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.*

RITENIAMO QUESTA DECISIONE UN **GRAVE PASSO INDIETRO** per gli alunni con disabilità, che fa riapparire all'orizzonte lo spettro dei percorsi differenziati e delle classe speciali a quarant'anni dal loro superamento. E' questa la Buona Scuola? Una scuola che separa, che differenzia, che crea studenti di serie A e studenti di serie B?

Schema di decreto legislativo recante l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (380)

PUNTO 1

Nell'art 2 comma 3 il sistema integrato dei poli dell'infanzia costituito per promuovere il benessere e lo sviluppo integrale dei bambini e far fronte ai bisogni delle famiglie, esplicita una modalità organizzativa strutturata sulle esigenze orarie e sulla capacità ricettiva assicurando il pasto ed il riposo pomeridiano nonché la continuità con la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. A tal proposito chiediamo a questa commissione l'eventualità di considerare anche nei poli integrati per l'infanzia, l'incremento del personale docente di potenziamento che può assolvere a scopi progettuali inerenti. Parimenti infatti è stato decretato nella 107: la funzionalità dell'organico dell'autonomia ampliate delle figure professionali di potenziamento. A nostro avviso una tale decisione potrebbe dare il via ad un piano pluriennale di assunzioni per il personale docente della scuola dell'infanzia che ha lungamente sofferto per la mancanza di un intenso piano di stabilizzazione negli anni precedenti.

PUNTO 2

Occorrono chiarimenti in merito all'Art 17 (norme transitorie) comma 3. Risulta dall'intera descrizione dell'atto normativo, che la costituzione dei Poli Integrati costituisce un nuovo modo di offrire servizi formativi che non abbiano il solo scopo assistenzialistico, pertanto l'investimento di molte risorse per gli ampliamenti strutturali e il coinvolgimento delle regioni e degli Enti locali, fa presagire un andamento positivo in linea con quanto già avviene negli altri paesi europei. Seppur risulta una diversificazione delle carriere per coloro che vogliono formarsi come educatori o insegnanti di scuola dell'infanzia, con le relative competenze acquisite nella formazione universitaria, resta da definire, e auspichiamo che sia così, la non intercambiabilità delle figure nei Poli integrati. Chiediamo anche un chiarimento in merito al sistema di reclutamento che coinvolgerà gli interessati a partire dall' a/ s 2019/20120.

Onorevoli Senatori, chi lavora nella scuola è preoccupato. Chi lavora nella scuola guarda i bambini e i ragazzi negli occhi tutti i giorni e lì, nei loro occhi, nelle loro speranze, nei loro sogni e nelle loro paure trova le motivazioni per dare il meglio di sé nel difficile ruolo di insegnante. Ma questa passione, questa dedizione e questo impegno diventano vani se

la Scuola sceglie di andare nella direzione che gli ultimi disposti normativi hanno indicato: come possiamo perseguire l'inclusione se poi, alla fine, gli alunni disabili non vengono considerati uguali ai loro compagni? Come possiamo aprire le porte delle nostre classi se poi lo Stato chiude il portone della Scuola?

Le risposte a quesiti oramai cronici delle problematiche scolastiche sono l'indicatore di un malessere che accomuna le famiglie, protagoniste del progetto educativo a lungo termine e le figure professionali di riferimento sempre più disorientati da richieste formative pressanti ed in linea con le indicazioni, europee ma che non sono adeguatamente guidati dalle istituzioni nel duro compito dell'educare. Parlando di merito non troviamo una giusta linea di indirizzo comune che premi la volontà della formazione continua del docente, notiamo l'acuirsi di una burocratizzazione della professione a cui si sommano per una fetta consistente di docenti le incertezze sul futuro lavorativo. L'insegnante motivato, dinamico e preparato ha ragione di esserlo quando a questo viene offerta la certezza del lavoro che svolgerà con una stabilità contrattuale e professionale che lo faccia sentire remunerato di una carriera che premi il merito e i suoi sacrifici di una carriera votata allo studio e alla formazione. La Nuova Scuola se vuole fornire conoscenza e apertura delle menti deve saper puntare sui docenti.

Ecco perché, in conclusione, Vi invitiamo ad un'attenta riflessione dei temi proposti e facendo appello all'interesse mostrato dagli On Senatori nei vari colloqui e audizioni avuti con questa Commissione, attendiamo una concreta e adeguata risposta. Rimettiamo all'illuminato discernimento di questa commissione, l'accoglimento delle proposte estese.